



COMUNE DI ROSÀ

Provincia di Vicenza

Prot. n. 17916

Rosà, 14/10/2021

MODALITA' OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DEGLI ACCESSI ALLA SEDE DELL'ENTE IN RELAZIONE ALL'OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN PASS)

INDICE

1. SCOPO
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
3. RIFERIMENTI NORMATIVI
4. COMPITI E RESPONSABILITA'
5. MODALITA' OPERATIVE
 - 5.1 MODALITA' OPERATIVE LAVORATORI DIPENDENTI
 - 5.2 MODALITA' OPERATIVE ALTRI LAVORATORI
6. SOGGETTI ESENTI DALLA CAMPAGNA VACCINALE
7. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO

1. SCOPO

Lo scopo della presente procedura è di regolare gli accessi all'interno delle sedi del Comune di Rosà in ossequio a quanto previsto dall'articolo 1 comma 5 del Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127 avente ad oggetto **“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”** che prevede: “I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro”.

Il D.L. 21 settembre 2021 prevede l'obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la Certificazione Verde COVID-19 a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche ed i datori di lavoro privati.

Scopo della presente è di definire le modalità operative dei controlli.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

L'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021, ha modificato il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, inserendovi l'art. 9-*quinquies* rubricato "Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico". Questo articolo ha **esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale delle amministrazioni di cui all'articolo 3 del predetto Decreto Legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, **l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19** (c.d. *green pass*) di cui all'articolo 9, comma 2, del predetto decreto, **quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa.**

Tale **obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale** sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con apposita Circolare del Ministero della Salute.

Il possesso della Certificazione Verde COVID-19 (*green pass*) in corso di validità è obbligatorio per tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso il Comune di Rosà.

Pertanto, per accedere al Comune, **oltre al personale dipendente della pubblica amministrazione**, qualunque altro soggetto **dovrà essere munito di Green Pass - ivi inclusi i visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee, che ivi si rechi per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro.** A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all'obbligo di *green pass* anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano posta d'ufficio o privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare in ufficio (ad esempio anche i corrieri privati dovranno essere provvisti di *green pass* ove accedano alla struttura).

In sintesi, l'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il *green pass* per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare.

I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla.

Si ricorda che il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno agli obblighi di comunicazione a cui è tenuto il lavoratore che dovesse contrarre il Covid-19. In tal caso,

pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita - a prescindere da quale ne sia l'origine - non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente procedura è stata redatta in conformità alle norme vigenti ed in particolare: **Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 53** recante: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Legge 17 giugno 2021 n. 87 recante: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127 recante: Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

DPCM del 12 ottobre 2021 di adozione delle Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale.

4. COMPITI E RESPONSABILITA'

Redazione: Datori di Lavoro, ognuno per il personale della propria area, come elencati dalla D.G.C. n. 198 del 05/09/2015 come integrata e rettificata con D.G.C. n. 221 del 11/10/2021.

Coinvolgimento: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Consultazione: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Attuazione: Lavoratori formalmente incaricati.

Ogni Responsabile - Datore di Lavoro dovrà comunicare all'ufficio personale le assenze ingiustificate del proprio dipendente per i provvedimenti di competenza.

Il personale incaricato alla verifica, dovrà segnalare al proprio datore di lavoro le eventuali violazioni.

Ai Datori di Lavoro spetta l'obbligo di verificare che i soggetti preposti eseguano i controlli con la periodicità e le modalità previste nella presente procedura.

5. MODALITA' OPERATIVE

5.1 LAVORATORI DIPENDENTI

Il controllo sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuato con le modalità indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del Decreto Legge n. 52 del 2021, così come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata dai soggetti appositamente nominati, mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente

l'applicazione mobile "Verifica C19", che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'interessato, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato.

Il controllo avverrà possibilmente prima dell'ingresso nel luogo di lavoro con modalità che consentano il rispetto della riservatezza delle persone, ma potrà avvenire anche dopo l'accesso alla sede. Ogni Datore di Lavoro si organizzerà in base alle proprie necessità e comunicherà ai propri dipendenti come intenderà effettuare gli accertamenti. I datori di lavoro nell'ambito della propria area di competenza dovranno effettuare gli accertamenti con cadenza giornaliera, a tappeto o a campione, in quest'ultimo caso in misura percentuale non inferiore al 20% del personale presente in servizio, assicurando che tale controllo, se a campione, sia effettuato nel tempo in maniera omogenea e a rotazione.

Qualora all'atto delle modalità di accertamento sopra descritte il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione verde Covid-19:

a) in caso di accertamento svolto all'accesso della struttura: il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza *green pass* valido l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi. Il preposto al controllo comunica con immediatezza al proprio datore di lavoro il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso. Ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

b) nel caso in cui l'accertamento sia svolto dopo l'accesso alla sede: l'incaricato che ha svolto l'accertamento, dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida, al momento del primo accesso al luogo di lavoro, di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicarlo al proprio datore di lavoro che informerà l'ufficio personale per l'inizio dell'assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l'accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il datore di lavoro competente sarà tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 9 *quinquies* del decreto-legge n. 52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio).

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.

Le conseguenze di cui all'art. 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 sono previste nei seguenti casi:

a) **mancato accesso al luogo di lavoro** dovuto all'accertamento del mancato possesso da parte del lavoratore della certificazione verde Covid-19 o alla mancata esibizione della stessa: in questo caso, il soggetto preposto al controllo comunica con immediatezza al proprio datore di lavoro, il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso. In ogni caso, ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata e ne verrà informato l'ufficio personale per le conseguenze previste.

b) **accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde covid-19:** in questo caso, il personale incaricato che ha proceduto all'accertamento, dopo aver intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione valida di lasciare immediatamente il posto di lavoro, comunica al proprio datore di lavoro e all'ufficio personale l'assenza ingiustificata. Nel contempo, ferme rimanendo le conseguenze di ordine disciplinare, il datore di lavoro di riferimento comunica la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto competente per territorio per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente, le responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.

I lavoratori nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19, o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

L'ufficio del personale provvederà ad effettuare la comunicazione dell'assenza ingiustificata all'interessato.

In ossequio alla disciplina sul trattamento dei dati personali non è consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori né la conservazione della loro copia.

Trattamento economico

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

Il controllo del Green Pass dei datori di lavoro verrà effettuato, a tappeto o a campione, dal Segretario comunale o, in caso di sua assenza, dal Vice Segretario comunale, con le modalità sopradette.

5.2 ALTRI LAVORATORI

Le disposizioni di verifica della Certificazione Verde COVID-19 dovranno essere effettuate anche a tutti i soggetti che svolgano a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di

formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro del Comune di Rosà e come meglio sopra evidenziati. Ogni datore di lavoro, nel rispetto delle presenti modalità, accerterà il green pass, dei soggetti esterni che accederanno ai propri uffici.

Nel caso di personale dipendente di imprese private che hanno un contratto di lavoro con il Comune di Rosà (imprese di pulizie, manutenzione, distributore automatico....) il datore di lavoro di riferimento si accorderà con il datore di lavoro privato sulle modalità di controllo, in modo da evitare controlli non necessari e garantire che i controlli vengano comunque svolti.

Ogni violazione alla norma dovrà essere immediatamente segnalata al Dirigente competente che dopo avere provveduto all'allontanamento immediato del lavoratore dalla sede comunale segnalerà l'accaduto all'autorità competente ed al Datore di Lavoro del soggetto non in regola.

Per quanto riguarda gli amministratori comunali (Sindaco, Assessori, Consiglieri) il controllo del Green Pass verrà effettuato prima delle riunioni di Giunta e Consiglio dal Segretario comunale, o dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio. In caso di accesso per l'espletamento del mandato durante la giornata, gli amministratori comunali dovranno esibire il Green Pass allo sportello (ufficio protocollo) prima di accedere.

6. SOGGETTI ESENTI DALLA CAMPAGNA VACCINALE

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale - previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza - non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico competente - ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche. Tale fattispecie non rientra nelle sopra richiamate comunicazioni di cui al comma 6 del citato articolo 9-quinquies del decreto legge n. 52 del 2021.

7. SOGGETTI PREPOSTI AI CONTROLLI

I soggetti preposti ai controlli sono individuati dai singoli datori di lavoro con atto scritto.

Si confida nella consueta collaborazione.

Il Segretario comunale
dott. Paolo ORSO

(firmato digitalmente ai sensi art. 21 del D.Lgs. n°82/2005)